



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

REGOLAMENTO
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 09/09/2014

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e finalita' pag. 1

Titolo II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA

Articolo 2. Registrazione pag. 1

Articolo 3. Informazione pag. 2

TITOLO III - RIPRESE AUDIO-VIDEO E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 4. Riprese audio e video nonche' diffusione pag. 2

Articolo 5. Pubblicazione delle riprese pag. 2

Articolo 6. Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego pag. 3

Articolo 7. Organo competente in tema di riprese audio video dei lavori pag. 4

Articolo 8. Limiti di trasmissione e commercializzazione pag. 4

Articolo 9. Riprese e diffusione delle sedute del consiglio comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive pag. 5

Titolo IV - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Articolo 10. Funzione della diffusione via internet in tempo reale (streaming video) Pag. 6

Articolo 11. Diritto di accesso alle trascrizioni Pag. 6

Articolo 12. Sicurezza delle banche dati e loro trattamento Pag. 6

Articolo 13. Tutela dei dati sensibili e giudiziari Pag. 6

Titolo V - NORME DI CHIUSURA

Articolo 14. Norme di rinvio Pag. 7

Articolo 15. Entrata in vigore Pag. 7

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle sedute del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenze con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Titolo II
Modalità di registrazione ed informativa

Articolo 2. REGISTRAZIONE

1. Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le riprese audio-video in corso di seduta, fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta compresi e il personale dipendente in servizio.
3. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Articolo 3. INFORMAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, l'Amministrazione provvederà ad affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.
3. Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III

Riprese audio-video e diffusione delle sedute del Consiglio comunale

Articolo 4. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

1. Il Comune di Casciana Terme Lari può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale.
2. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
3. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
4. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Articolo 5. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

1. Le pubblicazioni delle riprese "on line" sia in modalità "streaming" che "archivio", saranno

visionabili sul sito istituzionale del Comune di Casciana Terme Lari. Qualora si verificasse l'impossibilità di trasmissione in "streaming" per cause dovute a guasti alle infrastrutture di rete, la pubblicazione sul sito dell'ente sarà comunque effettuata quanto prima in differita.

2. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune a far data da ciascuna seduta consiliare e per tutta la durata in carica del Consiglio Comunale, fatta salva la verifica tecnica in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale.
3. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 6. RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare istanza di autorizzazione scritta diretta al Presidente del Consiglio, utilizzando l'apposito modello allegato al presente Regolamento quale parte integrante (modello A).
2. I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
3. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.
5. Le domande dovranno essere presentate almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente del Consiglio, raccolta la domanda, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

7. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
 - a non disturbare o arrecare pregiudizio durante le riprese;
 - a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
 - a non manipolare artificiosamente il contenuto delle riprese in modo da renderle mendaci o distorsive rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
8. I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico degli stessi ogni responsabilità in caso di violazione delle relative norme.

Articolo 7. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:
- può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
 - può ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese audio-video e della messa in onda in caso di disordini in aula;
 - può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.
3. Delle autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Comunale dovrà dare atto nel processo verbale della seduta.

Articolo 8. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
 - a non utilizzare apparecchiature che potrebbero interferire con quelle già presenti ed in dotazione all'ente;
 - a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;
 - a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (politico, commerciale, etc).
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Articolo 9. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

1. La ripresa audio-video delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, è autorizzata al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.
3. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 relativi al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
4. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive,

senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione.

5. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati - il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Titolo IV

MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Articolo 10. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO)

1. Il presente Regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Articolo 11. DIRITTO DI ACCESSO

1. Fermo restando il diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle registrazioni audio-video delle sedute del Consiglio Comunale in quanto non costituiscono documento amministrativo.

Articolo 12. SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

1. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale comporta l'adeguamento del documento programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di Casciana

terme Lari con riferimento alla sicurezza delle banche dati e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 13. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto nel presente articolo, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Titolo V

NORME DI CHIUSURA

Articolo 14. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 15. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

Al Presidente
del Consiglio Comunale
di Casciana Terme Lari

Il/La sottoscritto/a _____ (in stampatello)
Nato/a _____ (___) il _____ residente nel Comune di
_____ (___) in via/piazza _____ n. _____
recapito telefonico: _____ in qualità di

C H I E D E

Di poter effettuare riprese audio/video della seduta consiliare del _____.

A tal fine, specifica quanto segue:

- Modalità delle riprese: _____

- Finalità perseguite: _____

- Modalità di diffusione: _____

Preso visione del “Regolamento delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione”, si impegna al rispetto delle disposizioni ivi contenute.

Il/La sottoscritto/a si assume piena responsabilità civile e penale per un utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

In caso di mancata comunicazione contraria entro 2 giorni dalla presentazione, la presente richiesta si intende accolta.

Allega fotocopia del documento di identità.

Li _____

(Firma)